

N. R.G. [REDACTED] 2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

CAUSA n. r.g. [REDACTED] 2022

tra

[REDACTED]

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

Oggi **04/07/2023** ad ore **9.30** il Giudice, dott. [REDACTED] dà atto che:

Per [REDACTED] e altri l'Avv. NASO DOMENICO ha depositato le note di trattazione scritta.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.

Il Giudice Del Lavoro

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2022 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED], [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. GANZERLI CINZIA e dall'avv. NASO DOMENICO;

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), elettivamente domiciliata in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa [REDACTED]

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 01/09/2022, i ricorrenti indicate in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di

plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. compendiate in ricorso, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni:

“A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;

B) Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato:

€ 2.000,00 ad [REDACTED] per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

€ 500,00 a [REDACTED] per l'anno scolastico 2021/2022;

€ 2.000,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

€ 2.500,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici, 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

€ 2.500,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

€ 2.000,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

€ 1.000,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;

€ 500,00 a [REDACTED] per l'anno scolastico 2021/2022;

€ 2.000,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

€ 2.500,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

€ 2.500,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

€ 1.000,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;

€ 1.000,00 a [REDACTED] per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;

e/o per le diverse somme ritenute di giustizia e così per la somma totale di € 22.000,00 (come sopra suddivisi) e/o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.

Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.

Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici compendiatati nell'atto introduttivo, le supplenze indicate in ricorso.

E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.

Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.

La domanda è fondata.

L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano

nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).

Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».

Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all’art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.

Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l’art. 3).

E’ pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.

Senonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:

“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non giova invece il richiamo alla clausola 6 dell’accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).

Ovviamente il meccanismo antidiscriminatorio comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valesvoli per i docenti a tempo indeterminato.

Così ricostruito lo scenario complessivo di riferimento, va affermato, in chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e MI non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.

Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.

A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo

contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].

La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» [cfr. Cass., n. 31149/2019].

Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.

Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (T. Milano, Sentenza n. 3124/2022 pubbl. il 22/12/2022).

Non sussiste alcuna decadenza dal diritto per omessa richiesta di inserimento nel sito web nel termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno scolastico poiché è evidente che – in virtù della preclusione di legge – la parte ricorrente non poteva ritenersi onerata del suddetto adempimento.

Inoltre, è bene precisare come il diritto non si prescriva in cinque anni, non avendo la prestazione di cui si discute natura retributiva e, in ogni caso, non attenendo la stessa, il diritto qui azionato, al pagamento di una somma di denaro (art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.) bensì solo alla messa a disposizione di una simile somma secondo un meccanismo riconducibile allo schema della delegazione (ovvero dell'espromissione o dell'accollo).

Sul piano delle conseguenze va chiarito però che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere dal MI la liquidazione di una somma equivalente al valore che il MI avrebbe dovuto accreditarle nella carta del docente per ciascun anno scolastico coinvolto, non può essere accolta.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente

un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.

Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.

Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della "rappresentazione di valore" contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.

Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.

Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.

Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il MI va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.

D'altra parte, a tale conclusione non ostano le conclusioni del ricorso, dove si fa riferimento alla condanna al pagamento di una somma determinata. L'intero atto introduttivo - da apprezzare globalmente e non nella sola parte destinata ad ospitare le conclusioni, avendo riguardo non solo alla sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, al suo sostanziale contenuto, in guisa da apprezzare le finalità che con esso la parte intende perseguire [cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n. 3041/2007; Cass. n. 8107/2006] - contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un'adeguata formazione. La possibilità di ottenere una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo è la finalità perseguita col ricorso, al di là della lettera delle conclusioni, e di ciò deve necessariamente tenersi conto.

Non coglie infine nel segno la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti.

La tesi non persuade sia perché, da una parte, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Dall'altra parte, la ricostruzione ministeriale si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta. L'art. 6 del d.P.C.M. 28.06.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo [cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022].

La previsione del d.P.C.M., ad onta dell'intervento demolitorio del Consiglio di Stato, descrive un meccanismo di funzionamento della carta ancora attuale, specie perché non risultano interventi successivi che lo smentiscano. Nulla osta pertanto all'accredimento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.

Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto nei vari d.P.C.M. attuativi è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € [REDACTED]), e si determina in [REDACTED] il compenso complessivo in ragione del numero dei ricorrenti. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. Dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici di

seguito indicati alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a consentirgli la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici, ovvero, specificamente:

██████████ per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per l'anno scolastico 2021/2022;

██████████, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici, 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

██████████ per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

██████████ per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per l'anno scolastico 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;

██████████ per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;

2. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € ██████ oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;

Modena, 04/07/2023

Il Giudice Del Lavoro

██████████